



Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano

SENT. N. 40
CRON. N. 385
28 LUG. 2020

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Antonio Perinelli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa demaniale iscritta al n. [] del registro generale contenzioso civile dell'anno 1983

tra

Comune di [] e naturali di [] rappresentati dalla loro procuratrice speciale []
rappresentati e difesi dagli Avvocati [], ed elettivamente
domiciliati presso lo studio legale []
giuste procure in atti,

- ricorrenti -

e

nat a Roma e ivi residente alla via
, e nato a Roma il e ivi residente
n. C.F. , domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gerardo
RUSSILLO, sito in Roma alla via Cipro n. 77, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- resistenti -

CONCLUSIONI

Il Procuratore dei ricorrenti Comune rassegnava le seguenti conclusioni : *"Si conclude chiedendo che : 1. Il sig. Commissario, respinte tutte le eccezioni e contestazioni di controparte, dichiari che i diritti civici di pascolo, di legnatico e di semina accertati con i giudicati indicati supra, (e precisamente sentenza parziale del Commissario Usi Civici di Roma n. 27 del 27/28 luglio 1992 n.27, confermata sul punto dalla Corte di appello di Roma, sez. usi civici, con sentenza 7 aprile 1997 n. 5, e la sentenza della Corte di appello di Roma, sez. usi civici, n. 18/2004, dep. il 21/7/2004, confermata da Cass n. 25000/10, per il diritto di semina), a favore della comunità di siano classificati come diritti utili e non essenziali e per l'effetto incarichi il CTU di rideterminare l'entità ed estensione delle quote spettanti alla Comunità di per la liquidazione dei detti diritti civici accertati, nonchè per la determinazione dei frutti non percetti dagli ascreani sulla ex Tenuta della nei limiti della prescrizione. 2. Quanto allo svincolo delle somma di dieci milioni di lire, già depositati a favore del Comune di su libretto bancario n. della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ora incorporata per fusione nella banca Monte dei Paschi di Siena spa, si chiede che il sig. Commissario assegni al Comune di in rappresentanza dei naturali aventi diritto, la somma depositata sul detto libretto bancario con gli interessi e la rivalutazione ai sensi di legge".*

Il Procuratore dei resistenti _____ e _____ rassegnava le seguenti conclusioni : "In via principale rigettare ogni richiesta dei naturali e del comune di _____ per mancanza di legittimazione attiva ed in ogni caso perché infondata e non provata; In via gradata, anche previo rinnovo della CTU del tutto errata e contraddittoria, riconoscere l'esercizio degli usi civici, nelle proporzioni che verranno esplicitate nel prosieguo, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti ed in particolare su richiesta dei naturali in possesso dei requisiti previsti. In subordine accogliere la richiesta di scorporo, sui quali potranno essere esercitati i diritti di usi civici, secondo la procedura prevista dai rispettivi regolamenti, con le percentuali di distacco a favore dei ricorrenti nelle seguenti percentuali: pascolo 1/8; legnatico 1/4; semina 1/5 secondo la rappresentazione grafica e le tabelle del dottor _____ che si allegano e che costituiscono parte integrante del presente atto; Rigettare la richiesta di svincolo delle somme accantonate sul libretto a favore del comune di _____ ed ordinarne la restituzione ai germani _____ o, in estremo subordine disporre lo svincolo delle somme nella misura pari ad 1/4 a favore dei ricorrenti. Disporre in ogni caso il dissequestro di tutto il terreno in oggetto con la sua restituzione ai legittimi proprietari. Condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio e a quelle di CTU o, in subordine disporre la compensazione delle stesse".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19 dicembre 1983 _____ cittadina del Comune di _____ in nome proprio e come rappresentante di altri "naturali del luogo" chiese a questo Commissariato di dichiarare che la tenuta denominata _____ (riportata nel cutasto al fogli nn. _____ e _____ della partita n. _____ 1) posseduta da _____ era demaniale oppure, se di natura privata, era gravata dai diritti di uso civico di legnatico e di pascolo.

Il Comune di _____ aderì alla domanda.

Il ..., costituitosi in giudizio, eccepi, ai sensi dell'art.3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, l'estinzione dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di uso civico assumendo che questi non si trovavano in esercizio e, in subordine, contestò il fondamento della pretesa.

Nel corso del processo intervennero e ai quali aveva donato i terreni della tenuta.

Con provvedimenti del 24.03.1994 e 23.12.1994 veniva disposto l'accantonamento della somma di lire 10.797.723 sul libretto bancario n. della BNA custodito presso il Comune di

Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Commissario, con sentenza non definitiva del 20 ottobre 1992, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarò che sulla tenuta, che accertò essere di proprietà privata, insistevano i diritti di uso civico di semina, legnatico e di pascolo a favore della popolazione del Comune di rimise la causa sul ruolo per l'istruttoria relativa ad alcune pretese "accessorie complementari" (condanna dei "ai frutti percetti per il periodo in cui gli usi non erano stati esercitati, ecc.....) ed ordinò ai ricorrenti di chiamare in causa *"gli altri eventuali proprietari delle menzionate particelle fondiari (nn. 22, 23, 24 della partita n. 981)"*.

Contro tale pronuncia furono proposti due reclami, uno da d / e l'altro dal Comune di e da in nome proprio e come rappresentante di alcuni dei ricorrenti.

Con sentenza del 7 aprile 1997 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluse l'esistenza del diritto d'uso civico di semina sulla tenuta la perché di esso non vi era alcun cenno nel progetto di liquidazione degli usi redatto in sede di verifica amministrativa.

e proposero ricorso per Cassazione con sei motivi.

Il Comune di ed anche in rappresentanza di alcuni degli originari istanti, proposero altro ricorso.

Con sentenza 515/2000 n. 5651 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso principale dei [redacted] e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale annullò la decisione impugnata - con rinvio alla sezione speciale usi civici della Corte di Appello di Roma - per la ritenuta carenza di motivazione - dell'esclusione del diritto di semina rilevando in particolare che il Giudice del reclamo, dopo avere affermato che dalla relazione amministrativa del geometra [redacted] era risultato che i diritti d'uso civico di legnatico, pascolo e semina erano in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge 11.1766 del 1927, aveva negato che quest'ultimo diritto gravasse sui fondi dei [redacted], limitandosi ad osservare che *"nel progetto di liquidazione degli usi civici redatto dal geometra [redacted] in sede di verifica compiuta nell'anno 1958 ... nulla si era riferito sull'esistenza del diritto di semina"*, e senza, quindi, indicare le ragioni per le quali non aveva tenuto conto della relazione amministrativa valorizzata invece ai fini dell'esercizio degli usi civici.

Il processo venne riassunto da [redacted] e [redacted] con richiesta di conferma della statuizione negativa.

Il Comune di [redacted] ed i rappresentanti della popolazione di detto Comune conclusero per l'accertamento del diritto controverso.

Con sentenza 2117/2004 il giudice del rinvio accertò e dichiarò l'esistenza anche del diritto civico di semina sulla tenuta Bulgaretta a favore della popolazione di [redacted].

Tale sentenza veniva impugnata da [redacted] e [redacted].

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 25000/2010 tale ultimo ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Il Comune di [redacted] ed i naturali di [redacted] presentavano quindi, in data 16.12.2015, *"Istanza di fissazione d'udienza ex articolo 29 l.1766/1927"*.

Con successivo decreto in data 08.02.2016 veniva disposta la prosecuzione del giudizio sospeso giusta ordinanza n. 578 del 14.12.2010.

Si costituivano in giudizio i resistenti [redacted] e [redacted] contestando le domande avversarie.

Veniva disposta una Consulenza tecnica d'ufficio con nomina, quale CTU, del dott.

Con ordinanza del 24.01.2017 veniva disposto il sequestro giudiziario dei terreni siti nel Comune di
nel Comune di tenuta "L: ".

All'udienza del 28.02.2020 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti ed il Commissario tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre circoscrivere l'oggetto del presente giudizio.

2. Invero, a seguito delle sentenze del 20 ottobre 1992 di questo Commissario e della sentenza 2117/2004 della Corte d'Appello di Roma divenuta esecutiva, deve ritenersi accertata l'esistenza di diritti di uso civico di pascolo, legnatico e di semina sulla tenuta favore della popolazione di .

Più precisamente i diritti civici di pascolo e di legnatico venivano accertati con la sentenza parziale del Commissario n. 27 del 27/28 luglio 1992 n. 27 (confermata sul punto dalla Corte di appello di Roma, sez. usi civici, con sentenza 7 aprile 1997 n. 5), mentre il diritto civico di semina è stato accertato successivamente con la sentenza della Corte di appello di Roma, sez. usi civici, n. 18/2004, dep. il 21/7/2004, confermata dalla sentenza Cass n. 25000/2010).

L'esistenza degli usi civici sui terreni oggetto di controversia non può pertanto essere ulteriormente posta in discussione.

3. Vengono meno anche le doglianze relative alla legittimazione attiva dei ricorrenti e del Comune di essendo comunque la stessa pacifica trattandosi, rispettivamente, dei naturali e dell'ente esponenziale degli stessi.

4. Il regime giuridico dei beni gravati da uso civico resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusufruttibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (a. 3, legge 168/2017) talché irrilevanti paiono le considerazioni inerenti il non esercizio dei predetti usi civici.

5. Rimangono da esaminare le domande di liquidazione degli usi civici e dello svincolo della somma depositata sul libretto bancario n. _____ della BNA.

6. Per quanto concerne la prima questione deve osservarsi che la tenuta della "_____ " si trova nel Comune di _____ ed è distinta in catasto alla partita _____ l, fogli _____, e _____ per un'estensione di _____ ha. 178 circa.

Essa è di proprietà di _____ e _____ per donazione del proprio padre _____ ed è gravata dai diritti di uso civico di pascolo, legnatico e di semina in favore dei naturali di _____ come accertato definitivamente nelle sentenze sopra richiamate.

Detta tenuta "è interamente racchiusa tra i territori comunali di _____ ad est, di _____ a sud e di _____ ad ovest e a nord, essendo in continuità con la restante porzione del territorio di _____ solo per una limitata parte, al suo confine nord-orientale (CTU, pg. 16).

7. La legge 1766 del 1927 prevede che la liquidazione degli usi civici debba avvenire tramite la corresponsione di un "compenso" attraverso due modalità: con distacco di terre (a. 5) ovvero con l'imposizione di un canone annuo (a. 7).

Quest'ultima opzione può essere attuata qualora il proprietario abbia apportato al terreno sostanziali e permanenti migliorie.

Nel caso in esame tali migliorie non sussistono ed anzi il Consulente poteva accertare "lo stato pluridecennale di abbandono della _____ ...".

La liquidazione dovrà pertanto avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 5 (c.d. scorporo).

8. Il Consulente provvedeva quindi a suddividere la superficie della tenuta " " in seminativi, pascoli e boschi e ne determinava il valore complessivo in € 632.836.

9. Il perito demaniale P. nel suo "Progetto di liquidazione degli usi civici" redatto nel 1958, su incarico di questo Commissariato, qualificava come "essenziale" il diritto di pascolo esercitato in conformità a quanto previsto dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di il 13.07.1865 reso esecutivo con decreto del Prefetto di del 19.08.1865.

Il perito proponeva che lo scorporo dovesse avvenire con l'attribuzione ai naturali di una quota di 1/7 dei terreni gravati dall'uso civico di pascolo.

Considerava invece utile l'uso civico di legnatico proponendo la liquidazione mediante il distacco di una porzione di fondo corrispondente ad 1/3 della superficie complessiva gravata.

Deve aggiungersi il diritto di semina accertato nelle sentenze sopra indicate.

10. Si legge nella Consulenza tecnica disposta nel presente procedimento che : *"Per quanto riguarda il diritto di pascolo esteso sull'intera proprietà e da considerarsi come diritto 'essenziale', secondo la declaratoria di cui al 1° comma dell'art. 4 della L. 1766/27, si valuta di incrementare la quota di proporzionamento della frazione di fondo gravato da attribuire alla comunità di da 1/7 (come proposto dal perito ad 1/6 del valore complessivo del fondo per tener adeguatamente conto della maggior rilevanza in termini relativi, nelle condizioni attuali, del reddito ritraibile dall'esercizio di tale diritto rispetto al complessivo reddito potenzialmente ritraibile dalle attività agro-silvopastorali praticabili nell'intero comprensorio fondiario. Tale quota di 1/6 verrà applicata per tutti terreni con copertura boscata e potenzialmente utilizzabili come seminativi. Per i terreni destinati a pascolo per i quali il diritto di pascolo si configura, invece, come diritto "utile", anche alla luce delle specifiche previsioni del Regolamento degli usi civici di pascolo approvato dal Sotto Prefetto di il 19 agosto 1865*

(ALL. 15), appare equo applicare una quota di proporzionamento più elevata, pari ad 1/2, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 3 della Legge 1766/27 (vedasi a tal proposito, anche le note alle osservazioni delle Parti in allegato, che qui si richiamano). Per quanto riguarda il diritto di legnatico che va evidentemente considerato applicabile alle sole superfici boscate della proprietà e deve essere anch'esso classificato come diritto "essenziale", si reputa congruo mantenere la quota di scorporo da attribuire alla comunità di proposta all'epoca dal perito pari ad 1/3 del valore complessivo delle superfici boscate attualmente rinvenibili. Per ciò che riguarda infine il diritto di semina, anch'esso classificabile come diritto "essenziale" e da considerarsi per le superfici della ex tenuta per le quali possa ipotizzarsi un conveniente ripristino della destinazione a seminativo, in assenza di indicazioni certe circa l'effettivo esercizio di tale diritto, si ritiene equo ipotizzare, limitatamente a tali superfici ed in analogia a situazioni assimilabili per tipologia di conduzione fondiaria e per contesto socio economico caratterizzanti i territori collinari e montani dell'Italia centrale, la definizione di una quota di scorporo da attribuire alla comunità di pari ad 1/4 della superficie complessiva destinabile a tale uso".

Il consulente provvedeva quindi a determinare: "la consistenza, sia in termini di estensione che in termini di valore, delle terre da assegnare alla popolazione utente, a titolo di corrispettivo per la liquidazione dei differenti usi civici individuati all'interno della ex tenuta oggi di proprietà".

Le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale atteso che nessuna contestazione può muoversi al metodo d'indagine adottato e che il giudizio finale espresso appare logicamente conseguente agli accertamenti effettuati ed alle argomentazioni svolte nella articolata ed esaustiva relazione.

Si condivide, in particolare, la soluzione prospettata dal Consulente di "suddivisione della proprietà secondo un asse longitudinale in direzione NE/SW con la delimitazione di un'area (individuata con campiture BLU nelle planimetrie di fig. 10, 11, 12 e 13), estesa complessivamente

91,70 ha e posta ad est della linea dividente, da assegnarsi alla comunità di quale corrispettivo per la liquidazione dei diritti civici accertati, come dettagliatamente individuata alla tabella 14, riportata al cap. 5.1 della presente CTU. Ne consegue che la porzione residua del fondo estesa complessivamente 86,86 ha e posta ad ovest della suddetta dividente (individuata con campiture ROSSE nelle stesse planimetrie di fig. 10-13), rimarrà quindi di piena ed esclusiva proprietà dei Sigg. e libera da usi civici”.

11. La quota attribuita ad e deve ritenersi affrancata dagli usi civici ed ha pertanto natura allodiale.

Viceversa in relazione alla quota costituente compenso per la liquidazione degli usi civici deve osservarsi che la legge 168/2017 ha introdotto nell'ordinamento italiano un terzo ordinamento civile della proprietà, ovvero quello della c.d. proprietà collettiva (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite sentenza n. 12482-20).

In particolare l'articolo 3 della predetta legge considera “Beni collettivi”, tra gli altri : “c) le terre derivanti: da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici.....”.

Tale quota costituisce quindi proprietà collettiva dei naturali di

12. Relativamente alla richiesta di svincolo della somma depositata sul libretto bancario n della BNA deve osservarsi che essa veniva versata “a titolo di cauzione e garanzia dei danni derivanti dal taglio” di parte del bosco insistente sulla tenuta la

Tuttavia esula dalla giurisdizione Commissariale la cognizione del diritto al risarcimento dei danni subiti dal titolare di un uso civico su beni demaniali essendo le attribuzioni giurisdizionali del predetto organo, limitate alla cognizione delle sole controversie relative alla “qualitas soli” (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 7032 del 28/03/2006).

Parimenti esulano dalla giurisdizione commissariale le controversie relative alla restituzione dei frutti percepiti, o dell'equivalente di quelli percipiendi, derivanti dalla gestione di un fondo

appartenente all'amministrazione separata dei beni demaniali di uso civico, in quanto non rientranti tra quelle attribuite dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 al Commissario agli usi civici, ma essendo devolute alla cognizione del giudice ordinario (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 12147 del 24/11/1995).

Deve pertanto disporsi lo svincolo di dette somme in favore di _____ e _____

13. Deve infine disporsi il dissequestro dei terreni ordinato con provvedimento del 24.01.2017 e la loro restituzione in favore di _____ e _____ e del Comune _____ (quale ente esponenziale dei naturali del Comune di _____ nelle quote di rispettiva appartenenza così come individuate dal Consulente.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (Indeterminabile - complessità media) parzialmente compensate per i gradi anteriori in ragione della parziale soccombenza reciproca e precisamente : € 2.025,00 per la fase di studio della controversia, € 1.349,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 3.409,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 6.783,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.

15. Le spese di Consulenza - liquidate come da separato decreto - vanno poste definitivamente a carico dei resistenti _____ ed _____ in solido tra loro.

16. La trascrizione della presente sentenza avverrà a cura e spese del Comune _____

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

1. dispone la liquidazione - ai sensi degli artt. 5 e 6 legge 16 giugno 1927, n. 1766 - degli usi civici di pascolo, legnatico e semina insistenti sulla tenuta della " _____ " sita nel Comune di _____ e distinta in catasto alla partita 981, fogli 22, 23 e 24 attraverso l'attribuzione, quale corrispettivo, ai naturali del Comune di _____ della proprietà collettiva dell'area (individuata con campiture BLU nelle planimetrie di fig. 10, 11, 12 e 13), estesa complessivamente 91,70 ha e posta ad est della linea dividente;
2. dichiara che la porzione residua della tenuta denominata " _____ ", estesa complessivamente 86,86 ha e posta ad ovest della suddetta dividente (individuata con campiture ROSSE nelle stesse planimetrie di fig. 10-13), è di proprietà allodiale di _____ e _____;
3. dispone lo svincolo della somma depositata sul libretto bancario n. _____ della BNA in favore di _____ e _____;
4. ordina il dissequestro dei terreni ordinato con provvedimento del 24.01.2017 e la loro restituzione in favore di _____ e _____ e del Comune di _____ (quale ente esponenziale dei naturali del Comune di _____) nelle quote di rispettiva appartenenza così come individuate dal Consulente;
5. condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.783,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale) iva e cpa come per legge;
6. pone definitivamente le spese di consulenza - liquidate come da separato decreto - a carico dei resistenti _____ e _____ in solido tra loro.

Così deciso in Roma il 28.07.2020.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

28 LUG. 2020

IL CANCELLIERE

Milvio Galiani

Il Commissario Aggiunto Antonio Perinelli

12

